



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 13343-14416/I

Delibera n. 1150/17

Il Consiglio nella seduta del 17 ottobre 2017, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere L. Freguoni;

richiamata la delibera consiliare n. 1490 del 18/07/2017 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 Presidenti di Sezione presso la CTP di FERRARA;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Ferrara dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
SALZANO FRANCESCO	PC	CTP NAPOLI	12/11/2013
ZAMPI CARLO MARIA	PC	CTP ROVIGO	04/08/2016

Vista la ris. n.7/2015, come emendata dalla delibera n. 1403 del 04/07/2017;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un **massimo di tre**, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, **rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne;**





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che il numero dei partecipanti per i posti in applicazione è pari o inferiore a quelli banditi e che, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza;

rilevato che presso la Commissione di Ferrara risultano mancare le figure titolari sia di Presidente di Commissione che di Presidente di sezione e che, pertanto, occorre procedere alla nomina del Presidente di Commissione facente funzioni;

rilevato che l' art. 2, comma 2 del D.lgs.545 del 31.12.1992 recita testualmente che *“il Presidente della Commissione, in caso d'assenza o d'impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di Sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”*;

vista la risoluzione Consiliare n.3 del 02/03/2010 con la quale viene data un'interpretazione estensiva all'articolo 2, comma 2 del D.lgs 545 del 31/12/1992, in quanto la Corte Costituzionale, che considera esigenza costituzionalmente rilevante la continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali e che non è ammissibile nel nostro sistema che il diritto del cittadino di far valere in giudizio i propri diritti resti sospeso a tempo indeterminato, ha affermato che tale norma può essere utilizzata ad individuare il soggetto che sostituisca il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, non solo nelle funzioni non giurisdizionali ma anche nelle funzioni giurisdizionali;

vista la risoluzione n. 4 del 26/10/2016 con la quale vengono precisati i criteri per la decorrenza dell'anzianità nell'incarico;

rilevato che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara tra i Presidenti di Sezione applicati il più anziano nella carica è il dott. **Francesco SALZANO** nominato in data 12/11/2013;

visto l'art.15 e l'art. 24 del D.Lgs. 545/92;


viste le risoluzioni n. 4 del 25/10/2016, n. 6 del 23/09/2003, n. 7 del 23/09/2003, n.14 del 16/12/2003 e n. 3 del 2/03/2010;

vista la Risoluzione Consiliare n. 07 del 13/10/2015;

DELIBERA

➤ l'applicazione, in via non esclusiva e per la carica di Presidente di sezione, presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara**, **a decorrere dal 01/11/2017** e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, ~~dei seguenti~~ componenti:

pr





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	CARICA APPLICAZIONE
SALZANO FRANCESCO	PC	CTP NAPOLI	PS
ZAMPI CARLO MARIA	PC	CTP ROVIGO	PS

➤ **di affidare** a decorrere dal 01/11/2017 nei limiti dell'applicazione di cui alla presente delibera, o minor periodo in caso di insediamento del nuovo Presidente di Commissione o di un Presidente di sezione a seguito di espletamento di procedure concorsuali, l'incarico di **Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara** al Presidente di sezione **dott. Francesco SALZANO**.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Campania**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale del Veneto**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Napoli**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio le sezioni di assegnazione, rammentando che per gli applicati non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli stessi, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.


IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

